



La presente copia fotostatica composta di
n. 2 fogli è conforme al suo originale
Roma li 29 APR 2016



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000109 del 29/04/2016

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" ed in particolare l'art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale" ed in particolare l'art. 17, comma 3;
- VISTO** l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili" consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12 comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";
- VISTO** il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;
- VISTO** il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n.316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342 con il quale è stata istituita la "Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n.349";
- VISTA** l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione "A.I.Z.A. Guardia Nazionale" in data 13 ottobre 2014, acquisita al prot. 14583/SEC del 16 ottobre 2014, tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della menzionata legge n.349/1986;

VISTA la nota del 12 novembre 2015 prot. 1998/SG con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990, l'impossibilità all'accoglimento dell'istanza per la carenza di taluni requisiti fondamentali richiesti dall'art.13 della L. 349/86, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

CONSIDERATO il mancato riscontro da parte dell'Associazione alla citata nota del 12 novembre 2015;

CONSIDERATO che l'art. 13 della L. 349/86 prevede che le Associazioni di protezione ambientale abbiano carattere nazionale e siano presenti in almeno cinque regioni;

CONSIDERATO che il legale rappresentante dell'Associazione dichiara, nella documentazione allegata all'istanza, la presenza in una sola regione;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;

RITENUTO che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

CONSIDERATO che l'attività ambientale documentata dall'Associazione risulta generica e circoscritta ad una sola regione e ciò non consente di valutare la concreta ed effettiva continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale ai sensi dell'art.13 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

ACQUISITO l'avviso del Segretario Generale, favorevole alla reiezione dell'istanza di riconoscimento, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione delle istruttorie riunitasi in data 14 gennaio 2016 relativi all'individuazione della Associazione "A.I.Z.A. Guardia Nazionale" ai sensi dell'art.13, comma 1 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTA la proposta del Segretario Generale prot. n.1044/SG del 29/4/2016

DECRETA

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dall'associazione "A.I.Z.A. Guardia Nazionale", con sede in Valderice (TP), Via Simone Catalano n.113, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Gian Luca Galluzzi